

DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE ALLA RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE



1. OGGETTO

Con il Contratto di Prestito sociale che si instaurerà per effetto della accettazione di questa proposta, nel rispetto della normativa settoriale vigente, dello Statuto e del Regolamento di Prestito sociale, il socio partecipa alla raccolta, limitata ai soli soci persone fisiche, di prestiti che la Cooperativa riceve per impiegarli esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. È tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Costituiscono parte integrante del presente Contratto e, quindi, per effetto di questo richiamo costituiscono direttamente fonte di regolazione del rapporto di Prestito sociale i seguenti documenti:

- Regolamento del Prestito sociale;
- il Foglio informativo analitico;
- il Documento di definizione degli Indici di Attenzione.

Tali documenti sono disponibili nei locali della Cooperativa ove si svolgono le attività del Prestito sociale e sul Sito internet www.coopalleanza3-0.it.

Analogamente, nei medesimi locali e sul Sito internet, è visionabile la seguente ulteriore documentazione:

- Delibera del C.I.C.R. n. 1058 del 19/07/2005 e s.m.i. comprensive delle relative Istruzioni della Banca d'Italia;
- Comunicazione del Consiglio di Amministrazione che:
 - i) espone i risultati dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento all'osservanza delle norme di legge e del Regolamento in materia di Prestito da soci;
 - ii) illustra l'andamento della Cooperativa come risulta dal Bilancio e dai programmi di investimento;
 - iii) attesta il rispetto delle linee guida in materia di politica di investimento finanziario come stabilite attraverso apposito Regolamento interno.

2. AMMONTARE MASSIMO DEL PRESTITO PER CIASCUN SOCIO

€ 43.000 (alla data di sottoscrizione del presente Contratto).

3. TASSO DI REMUNERAZIONE E CALCOLO INTERESSI

Sul Prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione determinato dalla Cooperativa che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge.

Gli interessi vengono calcolati con riferimento all'anno civile, dal giorno del versamento al giorno del prelievo e sono accreditati sul relativo rapporto di Prestito una volta all'anno, secondo la data e le modalità che la Cooperativa si riserva di comunicare tramite il Foglio informativo analitico. Qualora la capitalizzazione degli interessi portasse al superamento dell'ammontare complessivo massimo del Prestito consentito per Legge per ciascun socio, gli interessi verranno corrisposti al socio prestatore con le modalità dallo stesso indicate tra bonifico, assegno o contanti (nel rispetto della normativa Antiriciclaggio vigente). Nel caso di estinzione del Prestito in corso d'anno, gli interessi vengono liquidati il giorno stesso dell'interruzione del rapporto.

Alla data della sottoscrizione del presente Contratto di Prestito sociale il **TASSO DI INTERESSE** è il seguente:

TASSO LORDO: 0,30%

RITENUTA FISCALE VIGENTE: 26,00%

TASSO NETTO: 0,22%

4. COSTI E SPESE

Le attività di apertura e chiusura del libretto di Prestito sociale, le operazioni di versamento e prelievo nonché le comunicazioni relative al rapporto di Prestito sociale sono gratuite.

5. LIBRETTO NOMINATIVO DI PRESTITO SOCIALE

Alla sottoscrizione del contratto di Prestito sociale, al socio viene rilasciato un documento in formato elettronico e/o digitale, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito sociale (in seguito, per brevità, anche "Libretto Digitale"). Ciascun Libretto Nominativo di Prestito sociale presenta un codice identificativo univoco idoneo a consentire l'effettuazione delle operazioni - secondo le modalità indicate nel punto che segue - e la loro corretta rendicontazione e documentazione nell'ambito del relativo rapporto di Prestito sociale.

Il socio prestatore - e i suoi delegati, qualora individuati - è responsabile della corretta conservazione del Libretto Nominativo di Prestito sociale. A tal fine, il socio prestatore - e i suoi delegati, qualora individuati - è tenuto a garantire e mantenere un adeguato livello di sicurezza degli strumenti utilizzati per fruire dei servizi legati al Prestito sociale messi a disposizione dalla Cooperativa, così come a curare la corretta implementazione e conservazione delle eventuali credenziali di sicurezza per l'accesso a suddetti strumenti e servizi.

6. OPERAZIONI SUL PRESTITO SOCIALE

Il socio prestatore - o i suoi delegati, qualora individuati - può effettuare le operazioni relative al proprio rapporto di Prestito, presso gli sportelli di Prestito sociale della Sezione Prestito sociale presenti nei punti vendita della Cooperativa, dietro presentazione del Libretto Nominativo di Prestito sociale, unitamente a un documento d'identità in corso di validità, al codice fiscale e/o alla Carta Sociocoop e previo inserimento di apposito codice numerico personale e segreto (di seguito "codice ID utente"), scelto dal socio e dagli eventuali suoi delegati.

Le regole di funzionamento di predetto codice ID utente sono previste in apposito Regolamento che dovrà essere accettato espressamente dal socio prestatore e dai suoi eventuali delegati e che costituisce parte integrante del presente Contratto.

In alternativa o in funzione complementare a quanto sopra indicato, potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, anche in forma dematerializzata ovvero attraverso dispositivi informatici o telematici, previa accettazione dei relativi Regolamenti da parte dei soci.

In ogni caso, le operazioni sono possibili solo se è attivo il collegamento telematico.

Le registrazioni contabili relative alle operazioni a valere sul Prestito sociale fanno prova nei rapporti tra la Cooperativa e il socio prestatore fino a querela di falso.

Il socio prestatore autorizza preventivamente la Cooperativa a stornare, in qualsiasi momento, gli importi non dovuti relativi a somme indebitamente e/o erroneamente accreditate sul proprio rapporto di Prestito sociale.

7. MODALITÀ DI PRELIEVO A RIMBORSO

I prelievi a rimborso - anche in ragione dell'estinzione del rapporto di Prestito sociale - possono essere effettuati in contanti, tramite assegno o mediante bonifico, con un preavviso non inferiore a 24 ore.

Le modalità di preavviso saranno comunicate contestualmente all'accettazione della presente proposta o, comunque, verranno rese disponibili con apposita documentazione reperibile presso i locali della Cooperativa ove si svolge l'attività del Prestito sociale e/o sul Sito internet della Cooperativa.

8. DISPONIBILITÀ DELLE SOMME VERSATE CON ASSEGNO

La Cooperativa si riserva di adottare periodi massimi di tempo necessari per rendere disponibili sul rapporto di Prestito sociale le somme versate tramite assegni, comunicandoli mediante il Foglio Informativo Analitico.

In ogni caso, gli assegni sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine. Resta impregiudicato il diritto della Cooperativa al recupero - anche forzoso - delle somme, oltre che delle eventuali spese bancarie e/o giudiziali.

Tutti gli assegni d'importo pari o superiore a 1.000,00 euro (o nuovi limiti imposti dalla normativa vigente) devono, per essere accettati, recare l'indicazione della ragione sociale della Cooperativa e la clausola di non trasferibilità.

9. VARIAZIONI CONTRATTUALI

La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti tassi di interesse, costi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'indirizzo di posta elettronica indicato, all'ultimo domicilio del socio, anche tramite la rivista "Consumatori", e/o mediante pubblicazione sul Sito internet di Coop Alleanza 3.0 e presso i locali della Cooperativa ove si svolgono le attività del Prestito sociale.

10. RINVIO

Per tutto quanto non specificamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia a quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti (tra cui, in particolare, il Regolamento del Prestito sociale) di Coop Alleanza 3.0, oltre a quanto previsto dagli art. 1813 e seguenti del Codice civile laddove non specificamente derogato dalle norme contrattuali.